

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO
(Provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 24.04.2007

INDICE

Oggetto e finalità del regolamento	Art. 1
Definizione delle entrate tributarie	Art. 2
Definizione delle entrate patrimoniali	Art. 3
Determinazione delle aliquote e delle tariffe	Art. 4
Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni	Art. 5
Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali	Art. 6
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	Art. 7
Attività di verifica e controllo	Art. 8
Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali	Art. 9
Autotutela	Art. 10
Sanzioni	Art. 11
Interessi	Art. 12
Compensazione	Art. 13
Contenzioso tributario	Art. 14
Riscossione	Art. 15
Dilazione di pagamento	Art. 16
Rimborsi	Art. 17
Importi minimi	Art. 18
Disposizioni finali	Art. 19

Art.1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Tuoro sul Trasimeno con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art.2

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art.4

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art.5

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
2. In mancanza dei singoli regolamenti si potrà provvedere con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente art. 4.

Art.6

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile".
2. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

Art.7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art.8

Attività di verifica e controllo

1. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posto in capo ai Cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile dell'entrata, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione, può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
3. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446.

Art.9

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti.
5. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
6. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art.10

Autotutela

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il funzionario responsabile dell'entrata adotta il potere di autotutela per definire la rettifica o l'annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia imposizione od alla riscossione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo detraibile dall'entrata ovvero alla sua difesa in sede contenziosa.

Art. 11

Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata.
3. Le eventuali sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art.12

Interessi

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sugli importi dovuti per tributi comunali, non versati o versati in ritardo, si applicano gli interessi, in ragione annua, al tasso legale maggiorato del 2,5%.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.13

Compensazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167 della Legge 27 dicembre 2007, n. 296, è consentito ai contribuenti di compensare i propri crediti, con gli importi dovuti al comune, per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo, per il quale è dovuto il versamento, apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro,

l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto.
4. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
5. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, procede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art.14

Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Dirigente del Settore Tributi.
2. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art.15

Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

Art.16

Dilazione di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria e per quelli di natura non tributaria possono essere concessi, con delibera di Giunta Municipale, a specifica domanda dell'interessato, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - durata massima: dodici mesi;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza;
 - applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dall'art. 12.
2. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. Le dilazioni di pagamento possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

Art.17

Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

Art.18

Importi minimi

1. Ai sensi del combinato disposto dell' art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 1, comma 168 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 12,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Sono esclusi i corrispettivi per servizi a pagamento resi dalle pubbliche amministrazioni.
5. Per tutti gli altri versamenti diversi da quelli di cui al comma 1 (versamenti spontanei), l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è per l'intero periodo d'imposta di € 4.00 ad eccezione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed imposta comunale sulla pubblicità che è di € 2.00 in ragione annua.

Art.19

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.